



## UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO

### DETERMINAZIONE AIFA PQ-PhCC AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DEL MEDICINALE "ESPIRONOLACTONA ACCORD (espirolactona) 100 mg - 20 comprimidos recubiertos con película EFG"

#### IL DIRIGENTE

**Visti** gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stata istituita l'Agenzia Italiana del Farmaco – di seguito "AIFA";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

**Visto** il Decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento"), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal Decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

**Visto** il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

**Visto** il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

**Vista** la determinazione direttoriale n. 1314 del 23 settembre 2016, con la quale è stato conferito al Dott. Domenico Di Giorgio l'incarico di dirigente *ad interim* dell'Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico con decorrenza dal 01/10/2016;

**Visto** il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, recante "*Testo Unico delle leggi sanitarie*";

**Visto** il D.M. 11 febbraio 1997, concernente le modalità di importazione di specialità registrate all'estero e s.m. i., fatto salvo dall'art. 158, comma 6, del D.L. vo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

**Visto** il D.M. 11 maggio 2001 riguardante la definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialità medicinali nel mercato nazionale;

**Visto** il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

**Visto** il D.M. 2 dicembre 2016, recante "*Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti*" e s.m.i. (GU Serie Generale n.131 del 08-06-2018);

**Vista** la concomitante carenza dei medicinali a base di spironolattone, ovvero ALDACTONE 100 MG COMPRESSE RIVESTITE - 10 COMPRESSE (AIC 019822030), carente dal 13/02/2024 (prot. AIFA 2841 del 10/01/2024); SPIROLANG 100 MG - 10 CAPSULE (AIC 019913033), in distribuzione contingentata dal 20/01/2025 (prot. AIFA 6649 del 20/01/2025); SPIROLANG 50 MG - 10 CAPSULE (AIC 019913021), carente dal 20/02/2024 (prot. AIFA 21210 del 20/02/2024 del 10/01/2024) e URACTONE 100 MG COMPRESSE - 10 COMPRESSE (AIC 019408018), carente dal 29/01/2025 (prot. AIFA 12317 del 29/01/2025);

**Accertato** il rischio dello stato di carenza dei medicinali a base di spironolattone nel normale circuito distributivo a livello nazionale;

**Vista** l'istanza presentata dalla **ACCORD HEALTHCARE SLU**, in atti AIFA prot. n. 37595 del 26/03/2025-AIFA-PQ\_ PhCC-A e documentazione integrativa prot. n. 43707 del 08/04/2025-AIFA-PQ\_ PhCC-A, con la quale è stata richiesta all'Ufficio PQ-PhCC l'autorizzazione all'importazione del medicinale "**ESPIRONOLACTONA ACCORD (espironolactona) 100 mg - 20 comprimidos recubiertos con película EFG**" in confezionamento e lingua **spagnoli**, al fine di consentire l'approvvigionamento agli Assessorati alla Sanità;

**Preso atto** della sovrapposibilità delle indicazioni terapeutiche del medicinale importato "**ESPIRONOLACTONA ACCORD (espironolactona) 100 mg - 20 comprimidos recubiertos con película EFG**" con quelle dei medicinali autorizzati in Italia;

**Preso atto** che il medicinale importato “**ESPIRONOLACTONA ACCORD (espironolactona) 100 mg - 20 comprimidos recubiertos con película EFG**” ha il medesimo contenuto in termini di spironolattone (100 mg) e la stessa via di somministrazione dei medicinali autorizzati in Italia;  
**Preso atto** del prezzo di cessione proposto dalla **ACCORD HEALTHCARE SLU**, per la cui congruità l’Ufficio ha intrapreso delle verifiche rispetto ai medicinali autorizzati in Italia;  
**adotta** la seguente

#### **DETERMINAZIONE**

la **ACCORD HEALTHCARE SLU** è autorizzata a importare il medicinale:

**ESPIRONOLACTONA ACCORD (espironolactona) 100 mg - 20 comprimidos recubiertos con película EFG**

-n. **2000** confezioni; n. Lotto **D2400629**; scadenza **28/02/2027**;

in confezionamento e lingua **spagnoli**.

**Prodotto** da Intas Pharmaceuticals Ltd. (DHD) Camp road, 458, Selaqui-248197 DEHRADUN, - India

**Rilasciato** da Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. ul. Lutomiarska 50, 95-200 Pabianice, Poland.

La **ACCORD HEALTHCARE SLU** dovrà fornire un foglietto illustrativo in lingua italiana (ovvero traduzione letterale del foglietto illustrativo del medicinale importato) per ciascuna confezione distribuita del medicinale importato; il foglietto illustrativo viene allegato anche alla presente determinazione, **cui si rimanda per l’utilizzo e per la verifica di tutte le informazioni relative al medicinale importato di cui non è fatta menzione nella presente determina.**

**Si fa presente che il medicinale importato potrà essere utilizzato in accordo a quanto riportato sul foglietto illustrativo approvato per il medicinale e unicamente per le indicazioni terapeutiche autorizzate per il medicinale commercializzato in Italia e attualmente carente.**

Il medicinale del quale si autorizza l’importazione deve:

- essere preparato in conformità a quanto previsto dalla Farmacopea Europea, presso la sopra menzionata officina, regolarmente autorizzata alla produzione secondo le Norme di Buona Fabbricazione (GMP).

- essere fornito alle strutture sanitarie e ospedaliere richiedenti, al prezzo di vendita di 8,00 € (IVA esclusa) per ciascuna confezione di **“ESPIRONOLACTONA ACCORD (espironolactona) 100 mg - 20 comprimidos recubiertos con película EFG”**;

- essere distribuito nel rispetto delle Norme di Buona Distribuzione dei medicinali (GDP).

Il medicinale potrà essere depositato in Italia, unicamente presso il magazzino di seguito indicato:

**DHL SUPPLY CHAIN (Italia) SpA, Via delle Industrie, 2 - SETTALA (MI)**

L'autorizzazione alla distribuzione viene rilasciata a condizione che siano soddisfatti i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia analoghi a quelli dei medicinali registrati in Italia.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 11 maggio 2001, agli Assessorati alla Sanità presso le Regioni e le Province Autonome è consentita, fino a diverse indicazioni al riguardo, *“temporanea autorizzazione”* ad acquistare, per il tramite delle Strutture Sanitarie e dei Servizi di Farmacia Territoriale che ne necessitano, il medicinale **“ESPIRONOLACTONA ACCORD (espironolactona) 100 mg - 20 comprimidos recubiertos con película EFG”** in confezionamento e lingua **spagnoli**, importato dalla **ACCORD HEALTHCARE SLU**, allo scopo di assicurare la continuità dei programmi di trattamento a beneficio dei propri pazienti.

Ai fini del monitoraggio della distribuzione del medicinale:

- la **ACCORD HEALTHCARE SLU** è tenuta a comunicare, allo scrivente ufficio: [farmacicarenti@aifa.gov.it](mailto:farmacicarenti@aifa.gov.it), la data in cui prodotto importato risulterà disponibile presso il proprio/i propri magazzini e pronto alla distribuzione;
- la **ACCORD HEALTHCARE SLU** è tenuta a trasmettere ad AIFA, in formato Excel, i dati riepilogativi (numero di confezioni importate, numero di confezioni distribuite e loro destinazione, numero di confezioni residue, specificandone la destinazione qualora i termini dell'autorizzazione alla distribuzione delle stesse siano scaduti) delle confezioni del medicinale fornite al 30 giugno e al 31 dicembre, salvo nel caso in cui le confezioni importate si esauriscano prima di tali date, in tal caso, i dati riepilogativi dovranno essere trasmessi appena le scorte importate in base alla presente determinazione saranno esaurite.

La presente autorizzazione all'importazione ha **validità di mesi SEI (6)**, rinnovabili, e potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivazioni, circostanze e fattori diversi dagli

attuali, che potrebbero determinarsi per variazioni dello stato di carenza o che potrebbero risultare in contrasto con gli interessi della collettività e la tutela della salute pubblica.

Roma **09/04/2025**

**Il Dirigente**

*Domenico Di Giorgio*

---